



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 057

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 18 dicembre 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERO BRAGLIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Braglia** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF ed art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l'attività di allenatore della società Taranto Sport srl, nella stagione sportiva 2009/2010, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di due mesi a decorrere dalla data del primo tesseramento oltre all'ammenda di 5.000€;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009, riaffermata nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovata e non contestata, l'attività del deferito in qualità di allenatore per la società Taranto Sport srl nel corso della stagione sportiva 2009/2010;
- risulta altresì pacificamente che il deferito non è mai stato tesserato per la società Taranto Sport ne ha mai formulato l'apposita richiesta;
- la normativa di riferimento relativa al tesseramento è quella dettata dall'art. 38 delle Noif e dall'art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Il primo dei citati articoli stabilisce che i tecnici iscritti negli elenchi devono chiedere il tesseramento, il secondo attribuisce al Settore Tecnico per delega della Figc la competenza in ordine al tesseramento dei tecnici; sicché non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l'onere del tesseramento ricadrebbe sulla società invece che sul tecnico;
- l'art. 38 delle Noif è infatti chiaro nell'individuare il tecnico quale soggetto onerato nel richiedere il tesseramento. Dal che deriva, peraltro, la propria diretta responsabilità in ordine alla scelta di delegare ad altro soggetto (società) ed alla diligenza nell'eseguire tale obbligo anche se considerata a livello minimo di culpa in vigilando;
- non può d'altronde assumere valore esimente neppure la lettera della Lega Pro dello 01.08.2009, invocata dal deferito, in quanto, ribadito che era onore del deferito verificare presso il Settore tecnico l'avvenuto tesseramento o quanto meno la presentazione della relativa domanda, si tratta di autorizzazione provvisoria rilasciata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto deposito della relativa richiesta presso il Settore tecnico;
- considerata la buona fede del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIERO BRAGLIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO ANTONIO PERRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Perrone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società Pol. Calatabiano senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO ANTONIO PERRONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO ITALIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Italiano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato nella stagione sportiva 2008/2009 attività di allenatore per la società ASD Borgata Terrenove senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara acquisite e dal tabulato del Settore Tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROSARIO ITALIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GILBERTO FRATINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GILBERTO FRATINI** della sanzione della squalifica fino al **28/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO LISSONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CLAUDIO LISSONI** della sanzione della squalifica fino al **15/03/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI BONANNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LUIGI BONANNO** della sanzione della squalifica fino al **15/03/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO TAGLIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Taglieri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Ortygia senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 30/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara acquisite e dal tabulato del Settore Tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCIANO TAGLIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO CURASI'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Curasi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 attività prima di Presidente successivamente di Consigliere della società ASD Capo d'Orlando, senza aver presentato nessuna domanda di sospensione volontaria dall'Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/09/2009.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente sia il tesseramento per la Torrenovese sia l'attività di Presidente e di consigliere dell'ASD Capo d'Orlando per la stessa stagione sportiva

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO CURASI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/03/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENNIO DE FERRARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Ferrari** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, 34, comma 2 e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 38, commi 1 e 4, e 40, comma 2, delle NOIF per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2008/2009 attività quale calciatore per due società senza aver richiesto la necessaria sospensione dall'Albo e per aver assunto la guida tecnica della USD Calvarese prima di formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- dalle risultanze documentali (cfr. distinte di gara del 22.03.2009 e del 29.03.2009 e emergenze documentali federali) gli addebiti contestati risultano pienamente provati. Infatti, la formalizzazione del tesseramento come allenatore di prima squadra è avvenuta solo in data 15.06.2009.

P.Q.M.

dichiara il sig. **DE FERRARI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO BONGIOVANNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bongiovanni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato l'attività di allenatore della AS Città di Monforte nella stagione sportiva 2008/2009 senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara acquisite e dal tabulato del Settore Tecnico

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO BONGIOVANNI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO ARENSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Arensi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS e agli artt. 35 e 38, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 96 delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di intermediazione e, comunque, collegata al trasferimento ed al collocamento di alcuni giocatori dalla società Pro Melegnano alla società Casalmaiocco per la quale risulta tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 05/10/2009 riaffermata nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico il tecnico può svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espletà attività di tecnico;
- ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico al tecnico è consentito esclusivamente di fornire alle società di appartenenza la propria consulenza di natura tecnica;
- nel caso di specie l'attività svolta dal deferito e dallo stesso descritta nella dichiarazione rilasciata in data 11 febbraio 2009, nonché nella memoria difensiva, si è spinta, seppur minimamente, oltre i limiti consentiti dalle summenzionate norme giacché ha coinvolto anche società e giocatori diversi da quella di appartenenza del tecnico;
- come accertato dalla Commissione Disciplinare territoriale con la delibera del 24.09.2009 non si configura nella specie l'aggravante del tesseramento strumentale e fittizio per eludere le norme relative al Premio di preparazione

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO ARENSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO FRASCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MARCO FRASCA** della sanzione della squalifica fino al **28/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO BAGGIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMO BAGGIANI** della sanzione della squalifica fino al **15/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE ZANUTTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MICHELE ZANUTTA** della sanzione della squalifica fino al **30/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO SCARPELLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Scarpellino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lettera I, e 27 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto con la società Salernitana calcio 1919 spa, nelle stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009, un accordo economico e conseguentemente svolto l'attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e, quindi, dei titoli abilitativi professionali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro più l'ammenda di euro 1.000,00;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 04/12/2009.

Ritenuto che:

- il deferito, pur non possedendo il necessario titolo abilitativo, non solo ha stipulato un contratto avente ad oggetto l'attività di preparatore atletico ma altresì ha svolto di fatto tale attività per la Salernitana calcio 1919 spa come risulta dagli atti acquisiti dalla Procura;
- non può perciò trovare accoglimento quanto meramente affermato dal deferito nelle deduzioni difensive ove per altro egli conferma sostanzialmente di aver svolto attività di preparatore atletico

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENATO SCARPELLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/04/2010** più l'ammenda di euro **1.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO BRIGNOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Brignoli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 5, commi 1, 2, 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver reso dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell'onorabilità e credibilità della classe arbitrale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009.

Ritenuto che:

- tale memoria difensiva si basa sul disconoscimento delle dichiarazioni rese "l'articolo ha del tutto travisato il significato delle mie dichiarazioni ovvero ha addirittura portato idee ed espressioni mai riportate dal sottoscritto...." "nego di aver mai posto in dubbio la regolarità del campionato e la correttezza degli arbitraggi.....";
- inoltre il deferito invoca a sua discolpa una presunta smentita telefonica di cui non viene fornita alcuna prova nonché l'esistenza di altro articolo su diverso giornale, a suo dire pubblicato nello stesso giorno di quello oggetto del presente deferimento, senza che anche in questo caso fornisca prova di quanto asserito;
- codesta Commissione non ritiene di dover accogliere le tesi difensive in quanto non vi è alcuna prova in ordine ad un'eventuale smentita o rettifica;
- l'articolo contiene parole riportate in virgolettato che esprimono un'articolato pensiero di senso compiuto;
- le considerazioni espresse in tale articolo sono state dallo stesso deferito confermate nel corso dell'audizione del 31/07/2009 innanzi al collaboratore della Procura Federale nel corso della quale lo stesso ha dichiarato: "non è mia abitudine rilasciare questo tipo di dichiarazioni. Era solo uno scambio di opinioni confidenziali che assolutamente non volevo che venissero pubblicate";
- inoltre tali dichiarazioni sono in linea con quelle rilasciate dal presidente della società sia nell'aprile che nel luglio 2009

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTEO BRIGNOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/06/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO AMATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Amato** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 4, delle NOIF per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni e, comunque, per avere nel corso della medesima stagione sportiva svolto attività per più di una società, seppur con mansioni diverse;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 25/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito in sede di dichiarazioni rilasciate alla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROSARIO AMATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/05/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO RUSSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Russo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento a quanto statuito dall'art. 94, comma 1, lettera A delle NOIF e con riferimento all'art. 42 del regolamento della LND per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2007/2008 un accordo economico con la società US Sanremese spa superiore a quello previsto in sede normativa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010 più l'ammenda di euro 500,00.

Ritenuto che:

- dalle risultanze documentali, in particolare dal procedimento svoltosi dinanzi al Collegio Arbitrale presso la LND, gli addebiti contestati risultano comprovati;
- come espressamente dichiarato dallo stesso sig. Russo, con raccomandata a. r. inviata in data 26.05.2008 al Collegio Arbitrale presso la LND, e come risulta dalla scrittura privata dallo stesso sottoscritta, l'importo (euro 5.000,00) è nettamente superiore al massimale previsto per le squadre minori

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO RUSSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2010** più l'ammenda di **euro 100,00**.

Firenze, 18 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini